



G.26116

Sent. n. 51/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26116 del registro di Segreteria, ed in relazione

all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata,

con comparsa depositata agli atti del giudizio, dal Signor

ROSAFIO Claudio, nato a Basilea (Svizzera) il 17.2.1966, residente a Lecce

in Via Salvatore Grande n.12 (C.F.: RSFCLD66B17Z133S) rappresentato e

difeso, in forza di procura resa in calce all'atto di costituzione, dall'Avv.

Antonio Martino del Foro di Lecce (martino.antonio@ordavvle.legalmail.it),

con domicilio eletto in Lecce, Via Luigi Einaudi n.11/a, presso lo studio

legale del difensore.

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.,

presentata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata agli atti

del giudizio;

Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell'art. 130,

comma 1, c.g.c.;

	Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 20.3.2025, il Consigliere	
	Relatore dott. Gaetano Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Vice	
	Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Usai e, su delega dell’Avv. Antonio	
	Martino, l’Avv. Francesca Chillotti per il convenuto ROSAFIO Claudio.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato il 2.2.2024, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il Sig. ROSAFIO Claudio, 1° Mar. della Marina	
	Militare nel contesto temporale 2019 - 2021, per sentirlo condannare al	
	risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro	
	6.541,17, asseritamente cagionato all’amministrazione militare di	
	appartenenza in conseguenza dell’accertata parziale indebita percezione –	
	nel periodo 14.11.2019 – 25.3.2021 – del trattamento stipendiale.	
	L’organo requirente ha in particolare contestato al militare convenuto	
	di aver fatto rilevare, negli statini mensili del servizio espletato presso la	
	Stazione VLF NATO dell’isola di Tavolara (SS), una reiterata serie di	
	presenze in servizio che sulla base degli accertamenti espletati in sede di	
	indagini penali, non si sarebbero in realtà verificate.	
	L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito della comunicazione ex art.129, comma 3, disp. att. c.p.p. da parte	
	della Procura militare della Repubblica di Roma e ha proceduto alla	
	ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla	
	base delle risultanze dell’attività investigativa svolta in sede istruttoria	
	penale dalla Stazione Carabinieri per la Marina de La Maddalena (SS).	
	Dopo aver dato conto che il convenuto ROSAFIO Claudio, per i fatti	
	oggetto di contestazione, risulta condannato in sede penale militare (sentenza	
	2	

	del Tribunale militare di Roma n.31/2023, pronunciata a seguito di	
	patteggiamento ex art.444 c.p.p.) e dopo aver analiticamente ripercorso le	
	evidenze istruttorie poste a base dell'imputazione penale – segnatamente le	
	risultanze dell'attività di osservazione svolta dall'organo di polizia	
	giudiziaria nel periodo 9.11.2020 – 31.1.2021 con riguardo alle partenze e	
	agli arrivi nell'isola di Tavolara e l'analisi dei tabulati telefonici relativi	
	all'utenza del cellulare di servizio del militare – prospettava che il convenuto	
	si sarebbe illecitamente assentato dal servizio per un totale di 15 giornate	
	lavorative ed avendo per contro fatto rilevare falsamente la propria presenza,	
	avrebbe percepito una retribuzione indebita per complessivi euro 2.277,78.	
	La Procura Regionale contestava inoltre al convenuto di aver	
	compromesso il prestigio e il decoro istituzionale dell'amministrazione	
	militare di appartenenza e domandava pertanto, in applicazione degli articoli	
	55-quater, comma 3 e 55-quinques, comma 2, d.lgs. n.165/2001,	
	l'accertamento di un danno all'immagine, quantificato in misura pari al	
	doppio del danno derivante dall'illecita percezione del trattamento	
	retributivo (euro 4.555,56).	
	La Procura Regionale ha dato conto di aver fatto precedere il	
	deposito dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire	
	deduzioni e dopo aver analizzato le deduzioni difensive presentate dal Sig.	
	ROSAFIO nella fase preprocessuale, ha da un lato proceduto alla	
	confutazione delle eccezioni formulate in merito alla sussistenza dei	
	presupposti per l'accertamento della responsabilità erariale, dall'altro lato, in	
	parziale accoglimento degli svolgimenti difensivi, ha ritenuto di dover	
	ridurre il numero dei giorni in cui veniva riscontrata un'assenza illecita dal	
	3	

	servizio da quindici a tredici e ha conseguentemente riformulato la domanda	
	risarcitoria in misura pari ad euro 2.180,39 (danno diretto) + euro 4.360,78	
	(danno all'immagine) = euro 6.541,17.	
	L'organo requirente ha quindi concluso domandando la condanna del	
	Sig. ROSAFIO Claudio, con imputazione a titolo di dolo, al risarcimento, in	
	favore della Marina Militare, della somma di euro 6.541,17, oltre	
	rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	6.2.2024, il giudizio veniva fissato per l'udienza dibattimentale del	
	15.1.2025.	
	Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 16.12.2024,	
	si è costituito in giudizio il Sig. ROSAFIO Claudio, rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Antonio Martino.	
	Il convenuto ha riepilogato gli svolgimenti processuali e le	
	contestazioni avanzate dall'organo requirente nei propri confronti e dopo	
	aver eccepito l'infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla	
	Procura Regionale ed aver rimarcato la correttezza della propria condotta,	
	ha formulato tuttavia istanza di definizione abbreviata del giudizio di	
	responsabilità (art. 130 c.g.c.) con il pagamento della somma di euro	
	3.270,58, pari al 50% dell'intera somma oggetto della domanda risarcitoria.	
	Sull'istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria	
	resa in data 12.12.2024, ha espresso parere favorevole alla definizione	
	agevolata, sia in ordine all' <i>an</i> , sia in ordine al <i>quantum</i> proposto.	
	Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del	
	16.12.2024, il giudizio relativo all'istanza di definizione del procedimento	
	4	

	con rito abbreviato veniva conseguentemente chiamato per l'udienza	
	camerale del 15.1.2025, a seguito della quale, con Decreto del Presidente	
	della Sezione Giurisdizionale n.2/2025, depositato in segreteria il 17.1.2025,	
	l'istanza di applicazione del rito abbreviato veniva accolta.	
	Il Collegio disponeva pertanto l'ammissione del Sig. ROSAFIO	
	Claudio a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni,	
	della somma proposta, corrispondente ad una percentuale pari al 50% del	
	danno erariale contestato nell'atto di citazione, che veniva fissata	
	definitivamente in euro 3.270,58.	
	Il giudizio veniva conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7	
	c.g.c., all'odierna camera di consiglio, nella quale la difesa del convenuto ha	
	chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al pagamento	
	concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante il deposito dei	
	documenti relativi al versamento e all'incameramento della somma da parte	
	del Ministero della Difesa. Il Pubblico Ministero ha concordato in merito	
	all'intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è	
	associato alle conclusioni della difesa delle parti istanti.	
	DIRITTO	
	L'art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile,	
	approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che <i>“In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme</i>	
	<i>risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e</i>	
	<i>concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla</i>	
	5	

	<i>sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	<i>risarcitoria azionata in citazione”.</i>	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che <i>“Il collegio, con</i>	
	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del</i>	
	<i>danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera</i>	
	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e</i>	
	<i>regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.</i>	
	Il comma 8 statuisce infine che <i>“il collegio definisce il giudizio con</i>	
	<i>sentenza provvedendo sulle spese”.</i> Il comma 9 definisce espressamente	
	<i>“non impugnabile”</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione del convenuto al rito	
	abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della	
	somma agevolata fissata nel Decreto n.2/2025, come comprovato dalla	
	documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente l’annotazione	
	della quietanza della Tesoreria in data 10.2.2025 e la successiva	
	comunicazione in data 18.3.2025 con la quale il Servizio Recupero Crediti	
	della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa	
	ha certificato l’intervenuto incameramento della somma di euro 3.270,58	
	(con imputazione al capitolo di bilancio n.3442 art.1 del Ministero della	
	Difesa).	
	6	

